

FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS

STATUTO

PREMESSA

1. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, in particolare, della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è attuata a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITÀ SOCIALI E SEDE

1. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS è una libera associazione democratica, indipendente, apolitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS persegue esclusivamente finalità civiche e di utilità sociale attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione nell'ambiente lavorativo, educativo e sociale.
3. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS si propone di:
 - favorire la fruizione della lettura come leva di crescita individuale e sociale;
 - promuovere attività sull'importanza del benessere cognitivo nei settori dell'istruzione e della formazione professionale nonché nell'ambito di attività culturali di interesse sociale e pubblico con finalità divulgativa;
 - sostenere il dialogo intergenerazionale e l'accesso alla conoscenza.
4. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS ha sede legale nel Comune di Roma. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del

Terzo Settore. In particolare, svolge le seguenti attività in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. promuove iniziative nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei centri per l'aggiornamento e formazione professionale ai sensi della L.53/2003 nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa sul territorio;
 - b. organizza e gestisce attività culturali e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della lettura come benessere cognitivo della persona;
2. Per il migliore perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e delle attività di cui al comma precedente, FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS:
- promuove l'importanza della lettura e della cultura, a livello nazionale, locale e nelle comunità territoriali, il recupero della memoria e del patrimonio storico, artistico e letterario, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - organizza e partecipa a manifestazioni, fiere, seminari e conferenze dedicate all'importanza della lettura, alla sensibilizzazione di una cultura della salute della persona, alla pratica dell'esercizio delle facoltà cognitive;
 - formula, organizza, realizza e promuove di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - collabora, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - collabora con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
3. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti con Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
4. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

5. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore. Eventuali emolumenti agli organi amministrativi saranno stabiliti dal Comitato direttivo su proposta del Presidente.
6. Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi a FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale e le delibere degli Organi Sociali.
2. L'ammissione dei nuovi soci avviene su presentazione da parte di un socio ordinario, previa sottomissione della domanda di adesione e successiva delibera favorevole del Comitato Direttivo.
3. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego motivato deve essere comunicato all'interessato. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.
6. La tessera sociale ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.

7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali.
9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
10. È prevista la figura di socio sostenitore che supporta le attività dell'associazione versando una quota di adesione o facendo una donazione libera. Il socio sostenitore non ha diritto di voto né ha obblighi di partecipazione attiva.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 - a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse;
 - b) di essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere parte e votare alle Assemblee;
 - d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, tramite richiesta scritta al Presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni;
 - e) di eleggere (diritto di elettorato 'attivo') gli organi sociali e di essere eletti (diritto di elettorato 'passivo') negli stessi, se maggiorenni;
 - f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. I soci di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS sono tenuti anche al rispetto delle norme del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso o decesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti qualora venga constatato:
 - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il Codice penale, con le

finalità e i principi Di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di associato prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Le procedure dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni davanti all'Assemblea dei Soci sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
4. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato scientifico

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I componenti degli Organi Sociali di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

7. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4. Qualora il Presidente non provveda si applica l'articolo 9, comma 9 del presente Statuto.
6. L'Assemblea dei Soci ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 30% più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. L'Assemblea dei Soci straordinaria è disciplinata ai successivi articoli 16 e 17.
7. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati (o di 5 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500).
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 16 e 17. Ciascun associato ha un voto.

9. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS, nell'ambito degli indirizzi deliberati dagli Organi;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. Eleggere e revocare il Presidente, eventuali Vicepresidenti e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - f. Approvare il bilancio consuntivo entro il 20 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
 - g. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
 - h. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
 - i. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento, trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione;
12. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo, tra gli altri, ha i seguenti compiti:
 - a. Coordinare i lavori e l'azione di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS e adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - b. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - e. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
 - g. Deliberare su eventuali emolumenti agli organi amministrativi su proposta del Presidente;
 - h. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
 - i. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - k. Deliberare la costituzione di un Comitato scientifico con funzioni consultive, scegliendone i membri e la composizione.
6. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
7. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data

fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

9. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 30% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse modalità di cui al precedente comma 4. Qualora il Presidente non provveda si applica l'articolo 9, comma 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati quadriennali.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. Il Presidente può delegare al Vicepresidente talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

Q. B. Bayda

AB MH JS

MA

FB

SR

ARTICOLO 10 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS è nominato dal Consiglio Direttivo che può deliberare la sua costituzione per funzioni consultive, scegliendone i membri e la composizione.
2. Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico nel numero minimo di 3 e massimo di 7 e fissa la durata del mandato in anni tre.
3. Il Comitato Scientifico di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO ha funzioni consultive, fornisce pareri scientifici e suggerimenti al Consiglio Direttivo su progetti e indirizzi strategici dell'associazione. Inoltre, può proporre linee programmatiche e attività scientifiche, coordinare gruppi di lavoro e supportare la formazione.

ARTICOLO 11 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:
 - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
 - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS è immediata nel momento in cui si verificano.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto a FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dai privati;
 - c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati a FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS nei termini di legge;
 - g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 14 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 20 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente e, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il rendiconto per cassa
3. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS almeno dieci giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio.
5. FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16 – SCIoglimento ASSOCIAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento di FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo a FAI SPORT, LEGGI UN LIBRO APS di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Andrea Benvenuti
Memoranda
Stefano

Qualche
Giuseppe
Bele
Maria